

ATTO DI TRANSAZIONE

STRAGIUDIZIALE

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, oltre ad una terza copia per la registrazione, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

il signor MUGNAINI Mario nato a Colle di Val D'Elsa il 2 febbraio 1930 e residente in Firenze, via Ragazzi del 99 n. 82 cod. fiscale: **MNGMRA30B02C8470**;

la signora MUGNAINI Palmira nata a Colle di Val D'Elsa il 23 novembre 1924 ed ivi residente in via Quarto dei Mille, n. 5/b, cod. fiscale **MGNPMR24S63C8470**;

la signora Belli Laura nata a Siena il 12 giugno 1946 e residente in Colle di Val D'Elsa, Loc. Casa al Fango n° 15, int. 1 cod. fiscale: **BLLLRA46H52I7260**;

e

il Sig. Brogioni Paolo nato a Colle di Val D'Elsa il 15/5/1967 ed ivi residente in Via Solferino, 25, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e pertanto legale rappresentante del Comune di Colle di Val D'Elsa, con sede in via F. Campana, 18, cod. fisc e partita iva : **00134520527** abilitato ai poteri di firma del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, co. 2 del D.Lgs. 267/2000;

premesso

- che con atto di citazione notificato il 17/5/1994 i Sigg.ri Belli Laura, ed i fratelli Mugnaini Mario, Palmira e Meris convenivano dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze il Comune di Colle di Val D'Elsa per opporsi

all'indennità definitiva di esproprio e all'indennità di occupazione d'urgenza decretate dalla Commissione Provinciale Espropri relativamente ad alcuni terreni di loro proprietà ed espropriati dal Comune suddetto;

- che con versamenti eseguiti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Siena, tutti recanti data del 19/5/1994 (v. quietanze in atti), il Comune di Colle di Val D'Elsa provvedeva al deposito amministrativo della indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza relativi alla realizzazione del PEEP in Loc. Abbadia, di cui agli atti della causa sopra detta, come segue:

a) Mugnaini Palmira Lire 20.214.838 (ric. n° 78)

b) Mugnaini Meris Lire 20.214.837 (ric. n° 75)

c) Mugnaini Mario Lire 20.214.837 (ric. n° 74)

d) Belli Laura Lire 45.158.503 (ric. n° 77)

il tutto per Lire 105.803.015 (pari ad odierni **€54.642,70**)

- che i predetti importi sono tuttora giacenti presso conti fruttiferi aperti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sez. di Siena ed intestati ai sopra costituiti Sigg.ri Belli-Mugnaini;

- che a seguito della definizione, da parte della stessa Corte d'Appello di Firenze, di alcune cause pregiudiziali relative alla legittimità dell'esproprio intercorso tra i suddetti comparenti, la causa relativa alla determinazione dell'indennità di esproprio veniva riassunta dai suddetti Sigg.ri Belli e Mugnaini con ricorso ex art. 297 c.p.c. depositato in cancelleria il 14/3/2007 (N. 774/94 R.G.);

- che nelle more del procedimento interveniva il decesso del Sig. Mugnaini

	Meris, la cui posizione veniva riassunta dagli eredi Sigg.ri Mugnaini	
	Mario e Palmira, già attori in proprio, i quali provvedevano a reiterare le	
	richieste del loro dante causa;	
	- che la Corte d'Appello di Firenze in data 16/6/2009 emetteva la	
	Sentenza n° 1059 , Rep. n° 1163 del 3/8/2009 con la quale:	
	1) <i>“determina in complessivi € 376.299,49 l’indennizzo dovuto dal</i>	
	<i>Comune di Colle di Val D’Elsa a Belli Laura per l’espropriazione e per</i>	
	<i>l’occupazione d’urgenza del terreno di sua proprietà;</i>	
	2) <i>determina in complessivi € 506.305,74 l’indennizzo dovuto dal Comune</i>	
	<i>di Colle di Val D’Elsa a Mugnaini Mario, Palmira e Meris per</i>	
	<i>l’espropriazione e per l’occupazione d’urgenza dei terreni di loro</i>	
	<i>proprietà;</i>	
	3) <i>dispone che le dette somme, al netto degli acconti già eventualmente</i>	
	<i>versati allo stesso titolo, siano depositate a favore degli espropriati</i>	
	<i>presso la competente Cassa Depositi e Prestiti, oltre agli interessi legali</i>	
	<i>dal 23 maggio 1994 fino alla data effettiva del deposito;</i>	
	4) <i>condanna il Comune di Colle di Val D’Elsa al pagamento delle spese di</i>	
	<i>consulenza tecnica d’ufficio come liquidate in istruttoria, nonché alla</i>	
	<i>rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza in giudizio sostenute</i>	
	<i>dagli attori e liquidate in complessivi € 9.000,00 oltre accessori.”</i>	
	- che tale Sentenza, debitamente registrata all’Agenzia delle Entrate –	
	Ufficio di Firenze 1 – in data 27/11/2009 al N° 14740 Serie 4, veniva	
	notificata al Comune di Colle di Val D’Elsa in data 8/1/2010;	
	- che avverso la suddetta Sentenza n° 1059/2009 il Comune di Colle di Val	
	D’Elsa proponeva ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione,	

iscritto al RG n° 7237 - 2010, ritenendo non immune da vizi logico-giuridici le motivazioni del Giudice di seconde cure in essa espresse e formalizzate;

- che la Corte Suprema di Cassazione – VI Sezione Civile – in data 30/3/2011 depositava la sentenza n° 7200/11 emessa in data 27/1/2011, con la quale, in sostanza, “...*rigetta il ricorso e condanna il ricorrente (Comune) al pagamento delle spese processuali in favore dei Mugnaini-Belli in complessivi Euro 14.200,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge*”;

- che gli atti sopra richiamati sono tutti conosciuti e ben noti alle parti sopra costituite le quali si dichiarano perfettamente edotte della situazione che si è nel frattempo consolidata;

- che sulla base di tali pronunce gli importi finanziari nel tempo maturati, comprensivi di tutte le spese sostenute ed anticipate dalle parti, comprensivi degli interessi sinora maturati, sono suddivisi come segue:

F.lli Mugnaini:	Indennità di Esproprio	€303.102,50
	Indennità di Occupazione	€203.203,24
	Totale	€506.305,74
	Interessi all’8/7/2011	€346.105,06
	Spese anticipate leg. e varie	
	su Sent. C. d’Appello	€ 16.502,73
	Int. su spese sentenza App.	€ 450,01
	Spese anticipate leg. e varie	
	su Sent. C. Cassaz.	€ 11.390,38
	Int. su spese sentenza Cass.	€ 37,98

	Tot. Complessivo	€880.791,89	
	A Detrarre :		
	spese prec. Giudizio	-€ 6.296,89	
	Interessi leg. Spese		
	Precedenti giudizi	-€ 729,49	
	Deposito amministrativo	-€ 31.320,27	
	Int. depos. Amm.vo	-€ 7.297,59	
	<u>MUGNAINI TOTALE NETTO</u>	€835.147,65	
Belli Laura:	Indennità di Esproprio	€225.273,60	
	Indennità di Occupazione	€151.025,89	
	Totale	€376.299,49	
	Interessi all'8/7/2011	€257.234,21	
	Spese anticipate leg. e varie		
	su Sent. C. d'Appello	€ 12.265,26	
	Int. su spese sentenza App.	€ 334,46	
	Spese anticipate leg. e varie		
	su Sent. C. Cassaz.	€ 8.465,62	
	Int. su spese sentenza Cass.	€ 28,23	
	Tot. Complessivo	€654.627,26	
	A Detrarre :		
	spese prec. Giudizio	-€ 4.688,93	
	Interessi leg. Spese		
	Precedenti giudizi	-€ 543,21	
	Deposito amministrativo	-€ 23.322,42	
	Int. depos. Amm.vo	-€ 5.434,15	

BELLI TOTALE NETTO €620.638,55

- che pertanto, l'importo complessivo posto a carico del Comune di Colle di Val D'Elsa per effetto della soccombenza nella causa contro i Sigg.ri Belli-Mugnaini, ammonta complessivamente ad **€1.455.786,20**;
- che ai sensi dell'art.1965 del codice Civile, le parti intendono dare vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente gli effetti esecutivi delle Sentenze della Corte di Cassazione e della Corte di Appello di Firenze sopra citate;
- che le parti intendono, attraverso uno specifico contratto di transazione, superare definitivamente la lite, determinando le modalità di esecuzione delle sopra indicate pronunce giudiziali;
- che le parti intendono dunque, attraverso uno specifico contratto di transazione e dopo il suo integrale adempimento, rinunciare ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria ancora potenzialmente esperibile, costituendo specifici obblighi tra le parti ai fini della chiusura della controversia ;
- che in particolare è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare, al di fuori dei provvedimenti giurisdizionali sopra richiamati, forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda derivante dalle suddette pronunce di merito e di legittimità, con conseguente rinuncia definitiva – per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo - alla loro messa in esecuzione ;
- che le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda i Signori Mugnaini e Belli, nella riduzione delle proprie pretese

	economiche, in cambio della certezza sui tempi di pagamento delle	
	somme derivanti dal presente accordo;	
	- che per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale, a fronte della dispo-	
	nibilità ad una riduzione degli importi da corrispondere alle parti attrici,	
	viene espressa la volontà di addivenire al pagamento delle somme derivanti	
	dal presente accordo in un termine più breve rispetto a quello eventualmente	
	applicabile in forza dell'art. 194 comma 2 del Decreto legislativo 267/2000;	
	- che pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che, anche successivamente	
	alla Sentenza della Corte di Cassazione, potrebbe determinare ulteriori	
	elementi di litigiosità ed incertezza, le parti manifestano l'intento di	
	regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione;	
	- che a tale scopo sono stati esperiti appositi negoziati al fine di	
	determinare il contenuto del presente accordo;	
	- che peraltro tutti gli effetti del presente accordo, compresi quelli della	
	definitiva rinuncia alla messa in esecuzione delle sentenze sopra indicate,	
	sono espressamente subordinati all'integrale adempimento da parte del	
	Comune delle obbligazioni da esso assunte entro i termini indicati nel	
	presente atto;	
	- che in ogni caso il presente accordo non ha effetto novativo e dunque – in	
	caso di inadempimento da parte del Comune – i Signori Mugnaini e Belli	
	potranno richiedere la risoluzione per inadempimento del presente	
	accordo e agire nei confronti del Comune (eventualmente anche in	
	applicazione dell'art. 1976 c.c.) sulla base delle sentenze sopra indicate;	
	- che la Giunta, con deliberazione n. 133 in data 22/9/2011, esecutiva ai	
	sensi di legge, ha approvato lo schema del presente contratto di	

transazione autorizzando il sopra costituito Sindaco alla stipulazione del presente atto;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula

1. Le premesse sono parte essenziale del presente atto.
2. A titolo di transazione i Sigg.ri Mugnaini Mario e Mugnaini Palmira, per sé, i propri eredi ed aventi causa, dichiarano di rinunciare, come con il presente atto espressamente rinunziano, a far valere i propri diritti economici vantati nei confronti del Comune di Colle di Val D'Elsa per un importo di **€199.600,00** (184.000,00 + 15.600,00 interessi dal 3/8/2009).
Il Comune di Colle di Val D'Elsa, sempre a titolo transattivo, si obbliga a corrispondere ai Sigg.ri Mugnaini Mario e Mugnaini Palmira, a seguito dell'acquisizione dei terreni di proprietà di questi ultimi, meglio descritti, accampionati e confinati nel Decreto di Esproprio Rep. n° 6434 del 19/9/1995, in atti, la somma complessiva di **€635.547,65** che sarà versata come meglio precisato al successivo articolo 5.
3. A titolo di transazione la Sig.ra Belli Laura, per sé, i suoi eredi ed aventi causa, dichiara di rinunciare, come con il presente atto espressamente rinunzia, a far valere propri diritti economici vantati nei confronti del Comune di Colle di Val D'Elsa per un importo di **€ 21.600,00** (10.000,00 + 11.600,00 interessi al 3/8/2009).
Il Comune di Colle di Val D'Elsa, sempre a titolo transattivo, si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Belli Laura, a seguito dell'acquisizione dei terreni di proprietà di quest' ultima, meglio descritti, accampionati e confinati nel Decreto di Esproprio Rep. n° 6434 del 19/9/1995, in atti, la

somma complessiva di € **599.038,55** che sarà versata come meglio precisato al successivo articolo 5.

4. Le parti stabiliscono e riconoscono che il complessivo debito del Comune di Colle di Val D'Elsa per l'esproprio dei terreni operato nell'anno 1995 nei confronti dei Sigg.ri Belli e dei fratelli Mugnaini qui costituiti, è rideterminato in complessivi € **1.234.586,20** con un risparmio netto, sull'importo dedotto nelle sentenze in premessa richiamate, per il Comune stesso, di € **221.200,00** secondo le ripartizioni e imputazioni tra le parti sopra meglio descritte.

5. Il Comune di Colle di Val D'Elsa, a titolo di transazione, si obbliga a liquidare e pagare il predetto importo di € **1.234.586,20** in favore dei Sigg.ri Mugnaini Mario, Mugnaini Palmira e Belli Laura come segue:

■ entro e non oltre 30 giorni dalla data di stipula del presente atto, € **294.288,00** così ripartite:

a Mugnaini Mario € 84.460,66

a Mugnaini Palmira € 84.460,65

a Belli Laura €125.366,69

■ entro e non oltre il 30 novembre 2012 € **470.149,10** così suddivise:

a Mugnaini Mario € 116.656,59

a Mugnaini Palmira € 116.656,58

a Belli Laura € 236.835,93

■ entro e non oltre il 15 luglio 2013 € **470.149,10** così suddivise:

a Mugnaini Mario € 116.656,58

a Mugnaini Palmira € 116.656,59

a Belli Laura € 236.835,93

Il Comune di Colle di Val D'Elsa si impegna ed obbliga sin d'ora a destinare a tal fine e garantire dunque il pagamento relativo agli anni 2012 e 2013 con gli introiti derivanti dal Piano delle Alienazioni del Patrimonio Immobiliare, approvato formalmente con atto del CC n° 113 del 12/9/2011.

6. In via meramente subordinata e nel caso di mancato conseguimento delle risorse derivanti dal Piano delle Alienazioni finalizzate al pagamento di quanto stabilito per gli anni 2012 e 2013 al precedente art. 5, il Comune di Colle di Val D'Elsa si obbliga comunque ad adempiere alle proprie obbligazioni contratte con il presente atto nei confronti dei Sigg.ri Belli e dei fratelli Mugnaini, entro il medesimo **termine**, che deve intendersi **essenziale**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 c.c. utilizzando altre risorse che si renderanno disponibili nel bilancio di previsione: in via prioritaria con i proventi derivanti dal recupero, nei confronti di chi vi è tenuto, dei maggiori oneri derivanti dall'esproprio nei limiti di cui al presente atto transattivo; in via subordinata con entrate proprie dell'Ente quali i proventi da permessi a costruire, avanzo di amministrazione, o altre entrate a tal fine destinabili. Si precisa che il presente accordo viene stipulato in conformità alle previsioni di cui al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

7. Il ritardo nei pagamenti come al precedente art. 5 indicati – nella sola ipotesi in cui i Signori Belli e Mugnaini abbiano comunicato la loro volontà di esigere l'esecuzione nonostante la scadenza del termine essenziale di cui al precedente articolo - comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di interessi moratori nella misura di legge, maggiorati di uno spread del 3% su base annua a titolo di penale, salvo l'eventuale maggior

danno.

8. Il Comune di Colle di Val d'Elsa si impegna ed obbliga sin d'ora ad adottare – sempre entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del presente atto – idoneo provvedimento di svincolo delle somme depositate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Siena, di cui in premessa, da inviare alla medesima Tesoreria, alla Cassa Depositi e Prestiti elettivamente domiciliata presso detta Tesoreria e/o agli enti comunque competenti per consentire agli aventi diritto come in premessa elencati l'immediato incasso delle relative somme comprensive di interessi maturati.

9. I Signori Mugnaini e Belli indicano qui di seguito i loro codici IBAN sui quali dovranno essere accreditate le somme di cui al presente atto, con riserva di comunicare per iscritto ogni eventuale variazione:

Mugnaini Mario IBAN:.....

Mugnaini Palmira IBAN:.....

Belli Laura IBAN:

10. Le parti convengono che il presente atto potrà essere rivisto, modificato e/o integrato in ogni momento nella forma e nel contenuto previo espresso consenso di tutti i costituiti.

Con il ricevimento delle suindicate somme a transazione e saldo la Sig.ra Belli Laura, il Sig. Mugnaini Mario e la Sig.ra Mugnaini Palmira dichiarano di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e dei rapporti in premessa meglio descritti nei confronti del Comune di Colle di Val D'Elsa, e restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa. Rinunciano conseguentemente, per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo, a mettere in

esecuzione le sentenze della Corte di Appello e della Corte di Cassazione
meglio descritte nella premessa del presente atto.

11. Le parti espressamente rinunciano a qualunque ulteriore reciproco diritto,
anche per danni subiti o subendi in relazione alle questioni oggetto del
presente atto transattivo. In particolare si stabilisce che, a seguito del presente
accordo, ognuna delle parti provvederà al pagamento delle proprie spese
legali.

12. Le spese del presente atto e quelle ad esso accessorie (comprese quelle di
registrazione) sono a carico del Comune di Colle di Val d'Elsa.

.....data.....

Firme